



## **COMUNE DI MARMIROLO**

Provincia di MANTOVA

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI**

*Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 01/04/2014  
Variato con Deliberazione Consiliare nr. 14 del 23/05/2015*

## INDICE GENERALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	4
ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	4
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	5
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGETTABILI	5
ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	6
ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	6
ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	7
ART. 10 CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	9
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO	13
ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO	13
ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI	14
ART. 21 AGEVOLAZIONI	14
ART. 22 SCUOLE STATALI	14
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA	15
ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	15
ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)	15
ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE	16
ART. 27 POTERI ISTRUTTORI	17
ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	17
ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE	17
ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO	17
ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	18
ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI	18
ART. 33 CONTENZIOSO	18
ART. 34 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	18
ART. 35 NORME TRANSITORIE	19
ART. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	19

<b>ALLEGATI</b>	<b>20</b>
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	21
ALLEGATO 3	22
ALLEGATO 4	23
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99	24
ALLEGATO 5	25
ALLEGATO 6	27

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

---

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

---

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

## ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

---

1. Sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.), come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

## ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

---

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

---

## ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

---

1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Locali:** tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
- **Aree scoperte:** tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili.
- **Possesso:** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- **Detenzione:** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- **Utenze domestiche:** i locali adibiti a civile abitazione;
- **Utenze non domestiche:** i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc. nessuna esclusa.

---

## ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

---

1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il prelevante prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione..

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

---

## ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

---

1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti:

- a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
- c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
- j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
- k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

---

## ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

---

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto  $K_s/K_d$  (**espressi in Kg/mq/anno**), dove  $K_s$  è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie in esame e  $K_d$  è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analogha documentazione;

c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;

d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;

e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

## ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

---

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.

4. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell'articolo 31 e sia stata esperita una procedura di recupero e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.

8. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

9. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento di importo pari alla media dei crediti non adempiuti delle ultime tre annualità per i quali sia scaduto il termine di versamento indicato nell'atto di costituzione in mora, salvo verifica dell'impatto sulle tariffe.

10. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

---

## ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

---

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

- a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti  $K_b$  e  $K_d$  di cui all'articolo 11; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata;
- c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc.
- d) il numero delle Utenze Domestiche servite;
- e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile;
- g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali.

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

---

## ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

---

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti  $K_a$  per le utenze domestiche e  $K_c$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti  $K_a$  e  $K_c$  possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti  $K_b$  per le utenze domestiche e  $K_d$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

#### 5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

- a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività  $K_b$  per le utenze domestiche e  $K_d$  per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.
- b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.
- c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.
- d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0% al 35%.
- e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

---

### ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

---

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.

4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

---

### ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

---

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto del Corrispettivo e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento,

4. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

## ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

---

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi simili, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente  $K_a$  previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di riduzioni specifiche.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

## ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

---

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad

eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:

- le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;
- le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;
- si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 8.

## ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

2. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ONLUS (quali ad esempio gestioni di bar, ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l'ingresso esclusivo ai soli tesserati, viene inserita nella categoria di riferimento e si applica una riduzione tariffaria del 30%.

3. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

4. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

5. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

6. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

7. Alle attività artigianali o industriali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

8. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

- a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
- b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
- c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
- d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;
- e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;
- f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatiche ecc, effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.

## ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

---

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della produzione attesa media. Si applica altresì una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e

ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

## ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti → riduzione del 15%
  - b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie similari a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato → riduzione del 30 %;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare → riduzione del 15%
  - d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità → riduzione del 15%
2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore, è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.
3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.
4. E' assicurata una riduzione del 5% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

## ART. 19 RIDUZIONE PER RICICLO

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{Kg rifiuti riciclo}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superf. Assogg.}} * 100$$

4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.

---

## ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

---

1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo) è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18, applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 16 possono fruire anche della riduzione per recupero di cui all'articolo 19.

---

## ART. 21 AGEVOLAZIONI

---

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, per le seguenti aree di intervento.

a) Area sociale 1 per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia: sostegno ed aiuti per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per persone disoccupate in assenza di altri sostegni, anche in considerazione del reddito ISEE;

b) Area sociale 2 per sostegno a forme di associazionismo e cultura: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato "onlus" operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche e/o private, i musei, ecc;

c) Area sociale 3 per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato sportivo operanti sul territorio comunale con attività orientate al mondo giovanile;

d) Area tecnica: altre situazioni in cui risulti evidente la minor produzione di rifiuti, diverse da quelle di cui ai precedenti articoli.

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti e comunque non può eccedere il 7% dell'importo del piano finanziario. La delibera che approva le tariffe individua il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni stabilite ai sensi dei paragrafi precedenti, le tipologie specifiche di riduzione ed esenzione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Al minor gettito derivante dalle riduzioni di cui alla lettera d) è data copertura con redistribuzione dei costi sull'intera platea della utenza con le stesse modalità in atto per le altre riduzioni di cui ai precedenti articoli.

---

## ART. 22 SCUOLE STATALI

---

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.